

N. 00509/2009 REG.SEN.  
N. 02968/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2000, proposto da:  
PETROLTERMICA - COMAC - OLCEA S.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro  
Bianchetti e Roberto Manni, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo in Torino, via Pietro Palmieri, 57;

*contro*

E.N.E.A. - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, in persona  
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato di Torino, presso la quale elegge domicilio in corso Stati Uniti, 45;

*nei confronti di*

SOCIETA' SAN CASTRIRIANO PETROLI S.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro tempore;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del verbale in data 12.7.2000 della gara pubblico incanto per la fornitura di olio  
combustibile del Centro Ricerche di Saluggia (gara n. 363); del provvedimento,  
in esso contenuto, con il quale la Commissione per l'apertura dei plichi, la  
verifica del possesso dei requisiti, la valutazione delle offerte, la proposta di  
aggiudicazione e per eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, ha  
escluso dalla gara la Ditta ricorrente Petroltermica-Comac-Olcea S.r.l. perchè  
"ha presentato la dichiarazione di cui al punto 1 delle Modalità di presentazione

offerte non allegando la fotocopia del valido documento di identità del sottoscrittore della stessa"; del provvedimento in pari data, pure, ivi contenuto, con il quale la Commissione ha aggiudicato in via provvisoria la gara a pubblico incanto per la fornitura di olio combustibile per il Centro di Saluggia, gara n. 363, alla Società San Castririano Petroli S.r.l. che ha presentato il ribasso unico percentuale pari al 26,60%, previa verifica del carattere anormalmente basso dell'offerta, nonché del provvedimento n. 42/2000 SAL in data 31.8.2000 con la quale il Direttore del Centro Ricerche Saluggia ha determinato l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto per la fornitura di olio combustibile fluido per il Centro di Saluggia alla Società San Castririano Petroli S.r.l., Via per Cerro Maggiore - 21040 Ubaldo (VA), con il ribasso del 26,9% nonché di ogni altro atto, o comunque, connesso, ignoto alla società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.E.A. - Ente per le Nuove Tecnologie, l'energia e l'ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/02/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 09.06.2000, l'ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - indicava una gara a pubblico incanto ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), del d.l.vo 1992 n. 358 per l'aggiudicazione della fornitura di olio combustibile fluido.

L'importo complessivo era fissato in Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28) e il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso.

La Commissione giudicatrice nella seduta del 12.07.2000 (cfr. doc. 2 di parte resistente), da un lato, escludeva dalla gara la società Petroltermica S.r.l., in quanto "ha presentato la dichiarazione di cui al punto 1 delle Modalità di presentazione delle offerte non allegando la fotocopia del valido documento di identità del sottoscrittore della stessa", dall'altro, aggiudicava in via provvisoria la gara alla società San Castririano Petroli S.r.l.

Successivamente la stazione appaltante, con determinazione n. 42/2000/SAL datata 31.08.2000, aggiudicava in via definitiva la gara alla società San Castririano Petroli S.r.l..

Con ricorso depositato in data 02.11.2000 la società Petrotermica-Comac-Olcea S.r.l. impugnava gli atti indicati in epigrafe, deducendo il seguente motivo: "Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma delle "Modalità di presentazione offerta" - lex specialis della gara - che disciplinano i casi di esclusione dalla gara stessa, nonché dei principi generali di diritto stabiliti dall'art. 15 d.l.vo 24.7.1992 n. 358; dall'art. 3 comma III d.l.vo 19.12.1991 n. 406; dell'art. 18 comma III L. 818/1977 in tema di completamento e regolarizzazione delle dichiarazioni presentate. Eccesso di potere".

La ricorrente sostiene che la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità non era un valido motivo di esclusione in base alla lex specialis e, comunque, l'amministrazione avrebbe dovuto invitare la società a completare le dichiarazioni già presentate.

Con atto depositato il 15.11.2000 si costituiva l'amministrazione resistente eccependo l'infondatezza delle censure avversarie.

Con ordinanza n. 1719/2000 datata 16.11.2000 il Tar Piemonte, seconda sezione, respingeva l'istanza cautelare contenuta nel ricorso.

Con memoria depositata in data 13.02.2009 l'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso avversario.

All'udienza del 18.02.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1) La ricorrente con l'unico motivo proposto lamenta l'illegittimità della sua esclusione dalla gara, in quanto la lex specialis prevedeva la produzione della fotocopia del documento di identità come semplice elemento accessorio o aggiuntivo della dichiarazione richiesta, sicché la mancata produzione di tale fotocopia non poteva giustificare l'esclusione. Inoltre, la ricorrente considera che l'amministrazione, anziché escluderla dalla gara, avrebbe dovuto invitarla a completare e regolarizzare la dichiarazione presentata, in applicazione dell'art. 15 del d.l.vo 1992 n. 358.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie il bando di gara prevede espressamente che "le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all'offerta, a pena di esclusione, tutta la documentazione indicata nelle "Modalità presentazione offerta"; queste ultime, sono comprese esplicitamente fra gli elaborati di gara "parti integranti" del bando.

Del resto, il documento di gara rubricato "Modalità di presentazione offerta"

stabilisce che "la busta contenente l'offerta deve essere inserita in un plico esterno, intestato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con sistema di chiusura atto a garantire la sua integrità e la sua segretezza, contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1. Dichiarazione, redatta in carta semplice, resa ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e s.m.i., mediante cui il legale rappresentante dell'Impresa o il titolare della Ditta, consapevole della rilevanza penale derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità come espressamente sancito in materia dall'art. 26 della legge citata, attesta e sottoscrive, a pena di esclusione, tutto quanto di seguito riportato (alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore della stessa) ...".

In definitiva, tale disposizione prevede la presentazione da parte dei concorrenti di una dichiarazione sostitutiva di certificazione - con riferimento agli elementi indicati al punto 1, lettere da a) ad o) delle "Modalità di presentazione offerta" - prescrivendo che ad essa sia allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La semplice interpretazione letterale della disposizione in esame rende evidente che la documentazione richiesta a pena di esclusione non è costituita dalla sola dichiarazione, ma dalla dichiarazione accompagnata dalla fotocopia della carta di identità del sottoscrittore, che, pertanto, integra un elemento della documentazione da produrre espressamente a pena di esclusione.

Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che la semplificazione delle procedure che si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, in luogo delle apposite certificazioni, richiede il rispetto di un minimo ineludibile di formalità, a garanzia della consapevole e responsabile provenienza della documentazione, sicché l'allegazione della fotocopia della carta di identità assume, in questo contesto, la funzione sostanziale di prova della provenienza della dichiarazione e ne forma parte integrante (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta - Aosta, 17 marzo 2004, n. 29; C.d.S., sez. V, 01 ottobre 2003, n. 5677; Tar Campania - Salerno, sez. I, 19 giugno 2003 n. 1489).

Ne deriva che - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - l'omessa presentazione della fotocopia della carta di identità in allegato all'autocertificazione non integra una mera irregolarità formale, ma si traduce in una violazione di natura sostanziale, consistente nella produzione di un documento che non corrisponde alla documentazione prevista dal bando di gara a pena di esclusione.

Parimenti, è infondata la censura secondo la quale l'amministrazione avrebbe dovuto invitare la ricorrente a completare la dichiarazione presentata in applicazione dell'art. 15 del d.l.vo 1992 n. 358, ove si prevede che "le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati".

Invero, la giurisprudenza ha chiarito che il potere della stazione appaltante di invitare le concorrenti a regolarizzare la documentazione carente, pur

riflettendo l'esigenza di evitare che il principio della massima partecipazione alla gara possa essere compromesso da carenze di ordine meramente formale nella documentazione, non è esercitabile: a) in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, ossia per supplire all'inosservanza di adempimenti procedurali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, b) quando incide su degli elementi essenziali (ovvero dei profili sostanziali), nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, nonché c) quando non si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie (cfr. tra le tante C.d.S., sez. V, 06 marzo 2006, n. 1068; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06 giugno 2007, n. 1464).

Nel caso di specie, pertanto, non sussistevano i presupposti per la regolarizzazione cui si riferiscono le ricorrenti, in quanto, da un lato, il bando di gara e i relativi allegati prescrivevano chiaramente a pena di esclusione, come già evidenziato, la produzione della fotocopia della carta di identità, dall'altro, tale produzione aveva un valore sostanziale e non solo formale, integrando uno degli elementi della documentazione da produrre in base alla *lex specialis*.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del motivo proposto.

2) In definitiva il ricorso è infondato nei termini dianzi esposti e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 18/02/2009, con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO